

IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO


Le disposizioni rilevanti



Avv. Marco A. Monaco



Nctm



Il Collegio Consultivo Tecnico



Nctm



Il Collegio consultivo tecnico

Inquadramento

Il Collegio consultivo tecnico era già stato previsto (con disposizione molto più sintetica) dall'art. 207 dell'attuale Codice dei Contratti, ma era stato soppresso solo un anno dopo dal D.lgs. 56/2017 perché evidentemente non ritenuto utile. Oggi il legislatore lo ripropone con forza, manifestando grande fiducia nell'apporto che esso può dare



Il Collegio consultivo tecnico

Costituzione obbligatoria

L'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto la costituzione obbligatoria del Collegio consultivo tecnico, fino al 31 dicembre 2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitaria, di cui all'articolo 35 del



Il Collegio consultivo tecnico

Costituzione facoltativa

Il collegio consultivo tecnico può essere costituito anche per controversie relative ad opere diverse rispetto a quelle di importo pari o superiore alle soglie comunitarie.

Al collegio consultivo tecnico facoltativo possono essere devolute le medesime controversie e può essere applicata la medesima disciplina del collegio consultivo

obbligatorio (art. 6, commi 1-3).



Il Collegio consultivo tecnico

Costituzione facoltativa

Il collegio facoltativo può essere costituito per questioni antecedenti all'esecuzione in grado di incidere su aspetti relativi allo svolgimento della procedura di gara, quale strumento utile per deflazionare il contenzioso.

E' costituito dal responsabile unico del procedimento, è formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto.



Il Collegio consultivo tecnico

Funzioni

L'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che il Collegio sia tenuto a svolgere i compiti previsti dagli articoli 5 e 6 del citato decreto legge, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso



Il Collegio consultivo tecnico

Composizione

Il collegio è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di



Il Collegio consultivo tecnico

Modalità di costituzione

L'art. 6, comma 2, citato dispone che i componenti del collegio possano essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte e che nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine suindicato, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalla Regione per quelle regionali, dal Comune per quelle d'interesse locale.



Il Collegio consultivo tecnico

I Pareri

L'art. 5 del DL 76/2020 prevede che la stazione appaltante possa adottare provvedimenti di sospensione per l'esecuzione dei lavori, previo parere del Collegio consultivo tecnico.

Si tratta di parere obbligatori, ma non vincolanti.

L'art. 5 comma 4, dispone che “Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuita' aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico” dichiara la risoluzione del contratto.



Il Collegio consultivo tecnico

Le Determinazioni

Le determinazioni del CCT hanno natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Conseguentemente esse integrano la volontà delle Parti con effetti contrattuali e l'osservanza delle stesse costituisce adempimento del contratto ed è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale (e – per contro – la loro inosservanza costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali, salvo prova contraria, e viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale)



Il Collegio consultivo tecnico

Le Determinazioni

L'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce, tra l'altro, che “salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza”.



Il Collegio consultivo tecnico

Le modalità di nomina del componente della stazione appaltante

Atteso che l'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, l'affidamento di tale incarico presenta caratteristiche riconducibili all'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 17, comma 1 lett. d) del codice dei contratti che prevede una serie di esclusioni dall'applicazione del medesimo, tra le quali sono previsti i servizi legali ivi dettagliati ai nn. 1 e 2: incarichi di consulenza ed assistenza legale preparatoria ad una attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale,



Il Collegio consultivo tecnico

Il Compenso

L'art. 6, citato, dispone che:

- i componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte;
- in mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo;
- in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo;
- il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto;
- i compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.



Il Collegio consultivo tecnico

Criticità

La normativa:

- non fornisce alcun elemento utile a chiarire il rapporto intercorrente tra il Collegio Consultivo Tecnico e le altre funzioni previste dalla normativa sugli appalti pubblici (Direttore dei Lavori, Responsabile Unico del Procedimento, Collaudatore statico, Collaudatore tecnico-amministrativo, soggetto incaricato di predisporre la proposta di accordo bonario, arbitri);
- non precisa se il Collegio Consultivo Tecnico possa istruire le riserve già iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità;
- non modifica la previgente normativa relativa alle riserve (art. 9 del D.M. 7 marzo 2018), né ai rimedi alle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale (art. 205 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. accordo bonario; art. 208 transazione; art. 209 arbitrato).



Il Collegio consultivo tecnico

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Ha predisposto a gennaio 2021 delle specifiche Linee Guida al fine di garantire una rapida e omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, degli articoli 5 e 6 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, con particolare riferimento all'ambito di applicazione, alla costituzione, alle competenze, alla responsabilità e ai compensi del Collegio Consultivo Tecnico.



Il Collegio consultivo tecnico

La posizione del CSP sulle Riserve

Le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici affermano che “con specifico riferimento ai lavori avviati alla data di entrata in vigore del DL76, il CCT può essere chiamato ad assumere determinazioni e pareri in merito a questioni già oggetto di riserva, per i quali non siano state avviate procedure di accordo bonario o sulle quali non sia stato raggiunto il predetto accordo, che esplichino effetti sulla regolare esecuzione dei lavori” (par. 1.4.2).

Non è prevista la competenza ad esprimersi su ogni tipo di riserva ma soltanto su quelle per le quali “non siano state avviate procedure di accordo bonario o sulle quali non sia stato raggiunto il predetto accordo, che esplichino effetti sulla regolare esecuzione dei lavori”.



Il Collegio consultivo tecnico

La posizione del CSP sulle Riserve

Non risulta condivisibile la posizione del CSP.

Le riserve– per precisa scelta legislativa – non sono suscettibili di avere un impatto sull’esecuzione dei lavori e hanno già una disciplina puntuale per la relativa risoluzione.

Si pensi all’art. 31 del D.M. n. 145/2000 (poi trasposto nell’art. 191 del D.P.R. n. 207/2010) che dettagliava le forme ed il contenuto che dovevano avere le riserve, precisando che “L'appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili”.



Il Collegio consultivo tecnico

La posizione del CSP sulle Riserve

L'appaltatore, anche qualora la controversia dovesse sfociare in una riserva, deve comunque uniformarsi alle disposizioni della Stazione appaltante e non può ritardare l'esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla riserva che può iscrivere.

Ne consegue che la presenza di una riserva iscritta non è - e non era - di per sé, salvo casi particolari, causa di rallentamento dei lavori.




Il Collegio consultivo tecnico

Efficacia delle Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

E' opportuno precisare che nessuna disposizione attribuisce al Consiglio superiore dei Lavori pubblici la competenza a dettare le linee guida sul Collegio consultivo tecnico, tanto meno è prevista un'efficacia vincolante per le stazioni appaltanti, che non hanno alcun obbligo di osservarle.

In seconda battuta, trattandosi comunque di un atto amministrativo, le linee guida non hanno in nessun caso efficacia retroattiva e non potrebbero comunque spiegare alcun effetto nei confronti di

un Collegio già costituito.



Grazie per aver partecipato!

Hanno curato l'incontro:

**ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà
e la Modernizzazione degli Enti Locali**

**Avv. Marco Antonio MONACO
Studio Legale NCTM**

Email: webinar@asmel.eu

Sede: Napoli

Telefono: +39 081 7879717

Email: m.monaco@nctm.it

Sede di: Milano

Telefono: +39 02 725511

